



**COMUNE DI SALA BOLOGNESE**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**C O P I A**

**VERBALE DI**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21**

**OGGETTO:REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO**  
**DENOMINATO "IUC – TASI" – APPROVAZIONE.**

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione - Seduta pubblica

L'anno DUEMILAQUATTORDICI (2014), addì DICIASSETTE del mese di APRILE alle ore 20:30 SALA CONSILIARE DI P.ZZA MARCONI N. 1 - PADULLE, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento comunale, si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, alla trattazione del presente oggetto risultano:

<b>N. ORDINE</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
1	TOSELLI VALERIO	X	
2	BASSI EMANUELE	X	
3	DE MICHELE MICHELE		X
4	RIBERTO ELEONORA	X	
5	MANARESI TIZIANA	X	
6	VIGNOLI MASSIMILIANO	X	
7	RAPPINI NORBERTO	X	
8	BIANCHINI VALENTINO	X	
9	MORANDI IORIS	X	
10	BRIVIO CATIA		X
11	GOVONI MARIA CHIARA	X	
12	TABARINI SAVERIO	X	
13	TOSI ELISABETTA		X
14	BERTONI ANGELA	X	
15	MARCHESI RENATO	X	
16	DE SALVO STEFANO		X
17	FAZIOLI STEFANO	X	

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA BONACCURSO BEATRICE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALERIO TOSELLI - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al n.10 dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: Marchesi Renato, Govoni Maria Chiara, Vignoli Massimiliano.

Sono presenti, senza diritto di voto, gli Assessori: Fanin Paola, Zampighi Carla.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 17/04/2014

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO DENOMINATO "IUC – TASI" – APPROVAZIONE.

La Ragioniera Caradonna espone l'argomento. Intervengono il Sindaco e il Consigliere Marchesi. Per i contenuti della discussione si demanda alla deregistrazione della seduta consiliare.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista:**

La Legge di stabilità 27/12/2013 n. 147 per l'anno 2014 con la quale viene stabilito che:

- a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari);
- con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente per quanto riguarda la Tasi:
  - a) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengono conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'Isee;
  - b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta;
- il Consiglio Comunale può determinare le aliquote per il tributo entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con il vincolo in base al quale la somma delle aliquote Tasi ed Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31/12/2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- Il Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota base, prevista all'1 per mille, fino all'azzeramento;

**Visto** il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 prevedendo altresì, agli articoli 1 e 2:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane e Consorzi, Enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

**Evidenziato**, quindi, che a far data dal 01/01/2014 entra in vigore il nuovo tributo TASI relativo ai servizi indivisibili;

**Ritenuto** di dover approvare un Regolamento TASI a fronte dell'entrata in vigore del Tributo;

**Visto** l'art. 52 del D. Lgs. 15 marzo 1997 n. 446 riguardante la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali;

**Preso atto** che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° Gennaio 2014, data di istituzione del nuovo tributo TASI;

**Tenuto conto** che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative;

**Visto** il decreto del Ministero degli Interni del 19/12/2013 con il quale è stato differito al 28/02/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 17/04/2014

**Visto** altresì il Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, e relativi allegati, da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 27/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione per il triennio 2014 - 2016 e il documento unico di programmazione (DUP) 2014 - 2016;

**Visti:**

- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L – e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs.118/2011;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**Acquisiti**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/200 (TUEL), gli allegati pareri favorevoli in ordine di regolarità contabile e tecnica espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;

**Visto** il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, conservato agli atti;

**Con** voti favorevoli n. 10 e contrari n. 2 (Bertoni Angela e Marchesi Renato) espressi nei modi e forme di legge e n. 1 astensione (Fazioli Stefano);

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare il "Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo TASI", composto di n. 14 articoli, allegato al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrale e sostanziale;
- 2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° Gennaio 2014;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
  - ♦ sul sito internet del Comune, sezione tributi
  - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

Successivamente,

**Con** voti favorevoli n. 10 e contrari n. 2 (Bertoni Angela e Marchesi Renato) espressi nei modi e forme di legge e n. 1 astensione (Fazioli Stefano);

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L – D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
F.to Valerio Toselli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTTORESSA Beatrice Bonaccorso

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di giorni quindici dal 24/04/2014 al 09/05/2014, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sala Bolognese, li 24/04/2014

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
F.to Luana Cocchi

---

---

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sala Bolognese, li

---

---

**SI CERTIFICA**

**CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE**

[\*] E' **diventata esecutiva il 05/05/2014** per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

[\*] E' stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. n. 267/2000.

[ ] E' stata \_\_\_\_\_

Sala Bolognese, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dottoressa Beatrice Bonaccorso

---

---

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sala Bolognese, li



**PARERI AI SENSI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000**

Deliberazione di

Consiglio Comunale

Giunta Comunale

Oggetto: n. 21

Seduta del 17/04/2014

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO DENOMINATO "IUC – TASI" – APPROVAZIONE.**

<p><b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</b></p> <p><b>DATA: 15/04/2014</b></p> <p><b>Servizio Proponente</b></p> <p><i>Si esprime parere favorevole</i></p> <p><b>IL DIRETTORE DI SETTORE</b></p> <p><b>F.to Lina Caradonna</b></p>	<p><b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</b></p> <p><b>DATA: 15/04/2014</b></p> <p><i>Si esprime parere favorevole</i></p> <p><b>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI</b></p> <p><b>F.to Lina Caradonna</b></p> <p><b>Euro (            )</b></p>
---	--

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO  
DENOMINATO "IUC – TASI" – APPROVAZIONE.



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Provincia di Bologna

**Regolamento  
Per La Disciplina Del Tributo  
Per I Servizi Indivisibili  
(TASI)**

**Anno 2014**

## Indice

<b>Art. 1 - Oggetto</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 - Soggetto attivo</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 – Presupposto impositivo</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 –Soggetti passivi</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 – Base imponibile</b>	<b>3</b>
<b>Art. 6 - Aliquote</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7 – Detrazione per abitazione principale</b>	<b>4</b>
<b>Art. 8 – Dichiarazione</b>	<b>4</b>
<b>Art. 9 – Versamenti</b>	<b>4</b>
<b>Art. 10 – Rimborsi e compensazione</b>	<b>5</b>
<b>Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni</b>	<b>5</b>
<b>Art. 12– Riscossione coattiva</b>	<b>5</b>
<b>Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento</b>	<b>5</b>
<b>Art. 14 – Clausola di adeguamento</b>	<b>5</b>

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI)**

**Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

**Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

**Art. 3 – Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

**Art. 4 –Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il titolare del diritto reale e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

**Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge n.214/2011 e s.m.i..
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 5 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

#### **Art. 6 - Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

#### **Art. 7 – Detrazione per abitazione principale**

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

#### **Art. 8 – Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

#### **Art. 9 – Versamenti**

1. Il pagamento del tributo è effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/97 (tramite F24) nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 in quanto compatibili.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle eventuali detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e alle eventuali detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti per situazioni particolari.

#### **Art. 10 – Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento o dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

#### **Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
3. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

#### **Art. 12– Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

#### **Art. 14 – Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.